

Appendice alla legge sulla riforma PF

Legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge sulla perequazione finanziaria, LPFC)

del 5 dicembre 2013

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti l'art. 31 cpv. 1 e l'art. 96 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 20 agosto 2013,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente legge disciplina la perequazione finanziaria per i comuni. Oggetto
Essa comprende la perequazione delle risorse, la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici, la perequazione degli oneri in ambito sociale, nonché la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali.

² Essa disciplina inoltre:

- a) i contributi per la promozione di aggregazioni di comuni;
- b) l'esecuzione e l'analisi dell'efficacia della perequazione finanziaria;
- c) la perequazione limitata nel tempo in relazione alla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (riforma PF).

Art. 2

La perequazione finanziaria mira a:

Obiettivi

- a) rafforzare l'indipendenza finanziaria dei comuni;
- b) ridurre le disparità tra i comuni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale;
- c) garantire ai comuni una dotazione di base di risorse finanziarie;
- d) attenuare gli oneri finanziari eccessivi dei comuni dovuti alla loro struttura d'insediamento, topografia e quota di allievi o dovuti all'aiuto sociale materiale;
- e) evitare casi di rigore dovuti a oneri straordinari di singoli comuni.

II. Perequazione delle risorse

Art. 3

Principi

¹ La perequazione delle risorse coinvolge tutti i comuni e si concentra sulla riduzione delle differenze nella dotazione di mezzi. Essa garantisce ai comuni un importo di base di risorse finanziarie di cui disporre liberamente.

² La capacità economica del comune viene calcolata in base al potenziale di risorse per persona determinante (risorse determinanti) e presentata sotto forma di un indice delle risorse.

³ Il numero di persone determinanti si basa sulla popolazione residente permanente secondo la Statistica della popolazione della Confederazione (STATPOP), nonché sul totale dei contribuenti secondo i dati fiscali dell'Amministrazione cantonale delle imposte. Se il totale dei contribuenti supera il numero di abitanti della popolazione residente permanente, il 20 per cento della parte eccedente viene aggiunto alle persone determinanti.

Art. 4

Potenziale di risorse

¹ Il potenziale di risorse di un comune corrisponde alle sue risorse utilizzabili fiscalmente, nonché ai suoi ricavi da canoni d'acqua.

² Esso è calcolato sulla base:

- a) delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- b) delle imposte sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- c) delle imposte alla fonte, delle imposte sugli utili di liquidazione e delle imposte sul dispendio secondo l'imposta cantonale semplice al 100 per cento;
- d) delle imposte fondiari e immobiliari al massimo all'1,5 per mille, nonché
- e) dei canoni d'acqua netti al 100 per cento, compresi gli indennizzi per le perdite nell'utilizzazione delle forze idriche.

³ La media del potenziale di risorse per persona determinante di tutti i comuni corrisponde al valore dell'indice di 100 punti. I comuni con un valore dell'indice superiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente forti. I comuni con un valore dell'indice inferiore ai 100 punti sono considerati finanziariamente deboli.

⁴ Se un comune finanziariamente debole riceve ogni anno ricavi da concessioni ricorrenti pari a oltre il 50 per cento del potenziale di risorse, questi ricavi vengono considerati fino a un valore dell'indice di 100 punti.

⁵ Il calcolo del potenziale di risorse, nonché dell'indice delle risorse avviene annualmente in base alla media degli ultimi due anni disponibili, compresi i riporti dagli anni precedenti.

Amtliche Publikationen

Art. 5

¹ La perequazione delle risorse viene finanziata dal Cantone e dai comuni finanziariamente forti. Finanziamento

² I comuni finanziariamente forti versano un contributo annuo compreso tra il 15 e il 20 per cento della quota alle proprie risorse determinanti che supera la media per persona determinante di tutti i comuni (valore dell'indice di 100 punti). Per le risorse che superano il valore dell'indice di 200 punti, l'aliquota contributiva viene aumentata come segue:

fino al valore dell'indice di 250 punti	+ 5 punti percentuali;
fino al valore dell'indice di 300 punti	- 10 punti percentuali;
a partire dal valore dell'indice di 300 punti	- 15 punti percentuali.

³ Il Cantone versa la differenza tra il volume complessivo necessario alla perequazione delle risorse e il contributo dei comuni finanziariamente forti.

Art. 6

¹ Tutti i comuni finanziariamente deboli ricevono dei contributi di compensazione. Dotazione

² Il contributo per persona determinante aumenta progressivamente con l'aumento della differenza tra il proprio potenziale di risorse e quello secondo la media cantonale. Ciò non deve modificare la graduatoria dei comuni. È fatta salva la dotazione minima conformemente al capoverso 3.

³ Insieme alle proprie risorse determinanti per persona determinante, a ogni comune viene garantita una dotazione di almeno il 65 per cento della media cantonale.

III. Compensazione degli oneri

Art. 7

¹ Il Cantone concede una perequazione ai comuni gravati eccessivamente in seguito alla loro struttura d'insediamento, alla loro situazione geotopografica, nonché alla loro quota di allievi. Perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici

² La perequazione viene calcolata secondo i tre seguenti parametri:

- a) numero di abitanti in insediamenti sparsi e densità della popolazione in base alla superficie produttiva per abitante (struttura d'insediamento);
- b) lunghezza delle strade comunali e delle strade cantonali all'interno dell'abitato per abitante ponderata secondo categorie di costi (lunghezza delle strade);
- c) numero di allievi per abitante (quota di allievi).

³ I parametri vengono convertiti ciascuno in un indice e posti su di una base paragonabile. L'indice globale corrisponde alla media aritmetica dei tre parametri.

Amtliche Publikationen

⁴ La distribuzione dei mezzi tra i comuni avviene in considerazione di una quota di al massimo il 10 per cento del potenziale di risorse conformemente all'articolo 4.

⁵ I mezzi in base al parametro quota di allievi vengono esposti separatamente e versati a complemento delle forfetarie per la scuola regolare conformemente alla legge scolastica.

⁶ Per comuni che si aggregano il Governo può garantire contributi di perequazione al livello attuale per un periodo transitorio di al massimo 10 anni.

Art. 8

Compensazione
degli oneri in
ambito sociale

¹ Il Cantone accorda una perequazione ai comuni gravati eccessivamente nell'ambito dell'aiuto sociale materiale.

² La perequazione viene calcolata secondo le spese nette dei comuni in base alle prestazioni conformemente a:

- a) legge sull'aiuto agli indigenti ¹⁾;
- b) ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento ²⁾.

³ Tra le spese nette rientrano le prestazioni che i comuni sono tenuti a fornire per legge, dedotte le entrate da rimborsi, dall'obbligo di sostegno tra parenti e da prestazioni assicurative. Per le spese nette il Governo può fissare dei costi standard.

⁴ Per la perequazione è determinante il rapporto tra spese nette e potenziale di risorse del comune. La perequazione ammonta in per cento del potenziale di risorse:

fino al 3 per cento del potenziale di risorse	0 per cento;
dal 3 al 4,5 per cento del potenziale di risorse	20 per cento;
dal 4,5 al 6 per cento del potenziale di risorse	40 per cento;
dal 6 al 7,5 per cento del potenziale di risorse	60 per cento;
dal 7,5 al 9 per cento del potenziale di risorse	80 per cento;
dal 9 per cento del potenziale di risorse	100 per cento.

⁵ Il Governo aumenta di un punto percentuale le singole soglie di perequazione conformemente al capoverso 4, se il totale degli abitanti nei comuni che beneficiano della perequazione supera il 50 per cento del numero degli abitanti del Cantone.

⁶ Le spese nette vengono fissate e compensate nell'anno successivo su domanda dei comuni.

¹⁾ CSC 546.250

²⁾ CSC 215.050

Art. 9

¹ Il Governo può concedere un contributo speciale a un comune se esso dimostra che, a causa di condizioni o avvenimenti straordinari, è gravato in modo eccessivo. Il contributo di compensazione presuppone che l'aggravio non possa venire influenzato dal comune, che non venga considerato nella compensazione degli oneri e che non possa venire compensato con riduzioni degli oneri.

Compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali

² Un onere speciale è dato se sono cumulativamente soddisfatte le fattispecie seguenti:

- a) l'onere netto pro capite nella corrispondente categoria di uscite è eccessivo rispetto all'aggravio medio di tutti i comuni;
- b) l'aggravio straordinario supera il 5 per cento del proprio potenziale di risorse;
- c) l'onere eccessivo conformemente alle lettere a e b porta a un disturbo a lungo termine della gestione finanziaria.

³ Il comune deve sfruttare in misura ragionevole le sue possibilità di autoaiuto. Vi rientrano in particolare misure volte allo sfruttamento del potenziale di reddito, alla limitazione delle uscite e all'adeguamento strutturale, la riscossione di un tasso fiscale di almeno il 100 per cento dell'imposta cantonale semplice, nonché la riscossione di tasse causali ad aliquote in grado di coprire i costi a lungo termine.

IV. Raccolta, dotazione e distribuzione dei mezzi

Art. 10

¹ Per finanziare ed eseguire la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, nonché i contributi per la promozione delle aggregazioni di comuni viene tenuto un finanziamento speciale conformemente alle disposizioni della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria ¹⁾.

Finanziamento speciale perequazione finanziaria

² Il finanziamento speciale viene alimentato con contributi dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2, nonché con mezzi statali generali del Cantone. I mezzi cantonali ammontano almeno al 150 e al massimo al 250 per cento dei contributi dei comuni.

³ In caso di sostanza mancante del finanziamento speciale, anticipi da mezzi statali generali sono ammessi solo temporaneamente e al massimo per l'ammontare dell'ultima attribuzione di mezzi.

Art. 11

Il Gran Consiglio stabilisce annualmente nel quadro del preventivo le cifre seguenti:

Dotazione dei mezzi

¹⁾ CSC 710.100 e CSC 710.110

Amtliche Publikationen

- a) l'aliquota di contribuzione per il finanziamento della perequazione delle risorse da parte dei comuni finanziariamente forti conformemente all'articolo 5 capoverso 2;
- b) la percentuale per la dotazione minima dei comuni finanziariamente deboli conformemente all'articolo 6 capoverso 3;
- c) il volume complessivo per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici conformemente all'articolo 7. Esso varia tra il 70 e il 100 per cento dei mezzi per la perequazione delle risorse;
- d) il volume complessivo per la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali conformemente all'articolo 9.

Art. 12

Distribuzione dei mezzi

¹ Il Governo stabilisce la distribuzione dei contributi tra i comuni per la perequazione delle risorse, la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici e la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali. La sua decisione è definitiva.

² I calcoli si fondano sui parametri più recenti a disposizione.

³ I contributi della perequazione delle risorse, dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici vengono versati ai comuni senza vincolo di destinazione. I mezzi della compensazione degli oneri in base al parametro quota di allievi conformemente all'articolo 7 capoverso 5 vanno attribuiti al settore della scuola popolare.

Art. 13

Versamenti rateali

¹ Il Cantone versa ai comuni i contributi per la perequazione delle risorse e per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici in giugno e in dicembre con due rate di pari importo. Fanno eccezione i contributi conformemente all'articolo 7 capoverso 5.

² Anche i comuni finanziariamente forti devono versare i loro contributi alla perequazione delle risorse in giugno e in dicembre con due rate di pari importo.

Art. 14

Contributi per la promozione di aggregazioni di comuni

¹ I comuni che si aggregano ricevono contributi promozionali.

² I contributi promozionali possono venire versati anche a progetti e studi.

³ Il Governo stabilisce i criteri e l'ammontare dei contributi promozionali.

⁴ Il Gran Consiglio decide di propria competenza i crediti necessari.

V. Prescrizioni esecutive

Art. 15

Obbligo di collaborazione

I servizi cantonali e i comuni partecipano alla preparazione dei dati di base necessari per l'esecuzione della presente legge.

Art. 16

¹ Il Governo esegue periodicamente una verifica completa dell'esecuzione e dell'efficacia della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, nonché dello sviluppo delle aggregazioni di comuni. Analisi dell'efficacia

² Esso informa il Gran Consiglio in forma adeguata in merito ai risultati e, se necessario, chiede delle misure per migliorare la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.

VI. Disposizioni finali

Art. 17

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge sul conguaglio finanziario intercomunale del 26 settembre 1993 ¹⁾, nonché la legge sul conguaglio degli oneri per determinate prestazioni sociali del 12 giugno 1994 ²⁾. Abrogazione e modifica di atti normativi

² Un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, la legge sul conguaglio finanziario intercomunale del 26 settembre 1993 viene modificata come segue:

- a) articolo 3 capoverso 1 lettere a, b, d ed e, nonché capoversi 2 e 3 abrogati
- b) articolo 8 capoversi 2 e 3 abrogati
- c) articolo 9 abrogato
- d) articolo 11 abrogato

Art. 18

¹ Le conseguenze finanziarie della riforma PF per i singoli comuni vengono riassunte in un bilancio globale (bilancio globale PF). Disposizioni transitorie
1. Bilancio globale PF

² Il bilancio globale PF considera:

- a) la nuova impostazione della perequazione finanziaria;
- b) la nuova suddivisione dei finanziamenti tra il Cantone e i comuni per i compiti finora svolti in comune in base alla legge mantello PF e all'ordinanza mantello PF.

³ Nel settore del conto di gestione corrente i calcoli si basano sulla media degli anni 2010 e 2011. Nel settore degli investimenti ci si basa sulla media degli anni 2006 – 2011.

¹⁾ CSC 730.200

²⁾ CSC 546.300

Art. 19

2. Perequazione limitata nel tempo a seguito del cambiamento di sistema

¹ Il Cantone concede un contributo di compensazione per una durata di al massimo tre anni ai comuni finanziariamente deboli con un tasso fiscale medio negli anni 2008 – 2012 pari ad almeno il 105 per cento e con un onere supplementare dovuto all'introduzione della riforma PF.

² Il contributo di compensazione pareggia la perequazione delle risorse. Esso porta le risorse determinanti dei comuni interessati alla soglia di compensazione indicata. La soglia di compensazione corrisponde nel primo anno dall'entrata in vigore della presente legge al 90 per cento del potenziale di risorse medio di tutti i comuni (valore dell'indice di 90 punti). La soglia di compensazione si riduce negli anni successivi di cinque punti percentuali all'anno.

³ Il bilancio globale PF è determinante per l'entità dell'onere supplementare dovuto all'introduzione della riforma PF.

⁴ I comuni vengono suddivisi in due gruppi in ragione dell'onere supplementare per abitante. I comuni del secondo gruppo ricevono un contributo ridotto del 50 per cento. Per tutti i comuni viene compensato al massimo l'onere supplementare secondo il bilancio globale PF. L'attribuzione dei comuni ai due gruppi di compensazione è fissata nell'appendice alla presente legge.

Art. 20

3. Aggiunte da finanziamenti attuali

Le aggiunte concernenti l'imposta supplementare, i contributi di finanziamento di Cantone e comuni e la quota al gettito fiscale delle società di domicilio e delle società holding, nonché delle fondazioni di famiglia vengono conteggiate tramite il finanziamento speciale perequazione finanziaria.

Art. 21

4. Conteggio di versamenti a posteriori

I versamenti non ancora effettuati al momento dell'entrata in vigore della presente legge per prestazioni fornite tra Cantone e comuni nei settori di compiti interessati dalla riforma PF vengono conteggiati e versati secondo la modalità previgente.

Art. 22

5. Delimitazione dei contributi alle scuole

¹ Per l'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge mantello PF, i contributi cantonali interessati dalla riforma PF corrisposti agli enti scolastici conformemente alla legge scolastica vengono versati secondo il diritto previgente per il periodo da metà agosto a metà dicembre.

² Per l'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge mantello PF, i contributi comunali alle scuole professionali di base extracantonali conformemente alla legge sulla formazione professionale e

Amtliche Publikationen

sulle offerte di formazione continua vengono versati secondo il diritto previgente per il periodo da metà agosto a metà dicembre.

³ Per l'anno scolastico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge mantello PF, i contributi comunali a scuole medie conformemente alla legge sulle scuole medie vengono versati secondo il nuovo diritto per il periodo da inizio gennaio a metà agosto.

Art. 23

Se la riforma PF abroga la base giuridica per i sussidi agli investimenti a favore di comuni, i contributi vengono garantiti e versati solo per i progetti per i quali una domanda di sussidio corrispondente alle direttive dell'Ufficio è stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali i conteggi degli investimenti realizzati saranno presentati al più tardi entro la fine del 2019. Diritti derivanti da garanzie di sussidio per opere pubbliche in relazione ad aggregazioni di comuni vengono indennizzati senza limitazioni.

6. Impegni contributivi in sospenso

Art. 24

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso può porre in vigore retroattivamente l'articolo 17 capoverso 2, al più presto con effetto al 1° gennaio 2014.

Entrata in vigore

Amtliche Publikationen

Appendice

(art. 19 cpv. 4)

La presente appendice si basa sul bilancio globale PF.

In virtù dell'articolo 19 capoverso 4, i seguenti comuni hanno diritto a una compensazione limitata nel tempo:

1. I comuni con un onere supplementare secondo il bilancio globale PF di oltre 300 franchi per abitante hanno diritto al 100 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2:
Almens
Küblis
Luzein
Masein
Rhäzüns
Rodels
Trun
Verdabbio
2. I comuni con un onere supplementare secondo il bilancio globale PF tra 100 e 300 franchi per abitante hanno diritto a una quota del 50 per cento del contributo di compensazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2:
Fideris
Mundaun
Paspels
Saas i.P.
Sagogn
Schmitten
Surava
3. Per i comuni che si aggregano, dopo l'aggregazione viene a cadere la perequazione limitata nel tempo.

In nome del Gran Consiglio

Il Presidente: *Hans Peter Michel*

Il Cancelliere: *Claudio Riesen*